



# COMUNE DI CARGEGHE

Provincia di Sassari

COPIA

## Ordinanze Area Tecnica

Numero 7

Del 29-04-2021

OGGETTO: **Istituzione divieto di transito temporaneo nella S.V. Su Littu per esecuzione lavori**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso** che:

- l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas ha avviato i lavori inerenti l'intervento "PT30-PST-PT-CRP-15/INT POR FESR Azione 6.6.1 Programmazione territoriale "Anglona Coros, terre di tradizioni" - PT30 - "Valorizzazione del parco di Bolotene e del sentiero che conduce alla Domus di Pascialzos" - CIG: 82446379AD CUP: E21D18000130002;
- l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Consorziata PS Costruzioni S.r.l. con sede legale in Pozzomaggiore (SS) via Concordia n. 27/A, C.F. e P. IVA 02603240900;
- con nota prot. 1578 del 29/04/2021 la richiamata ditta richiede la chiusura parziale del viottolo Su Littu al traffico veicolare da giovedì 29 aprile p.v., al fine di dare inizio alle lavorazioni, così come previste nel progetto esecutivo, di realizzazione del muro con struttura in terre rinforzate nel tratto stradale di cui sopra;

**Considerato** che il tratto della S.V. Su Littu, interessato dagli interventi summenzionati, è aperto alla circolazione veicolare e pedonale;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di adottare adeguati provvedimenti per consentire l'esecuzione dei lavori;

**Sentita** altresì la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la tutela della pubblica e privata incolumità, da cui scaturisce l'esigenza di istituire limitazioni alla circolazione atte a disciplinare il transito nel sopradetto tratto della S.V. Su Littu durante l'esecuzione dei suddetti lavori;

**Tenuto conto** che le avverse condizioni atmosferiche potrebbero far ritardare l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

**Richiamato** il D. Lgs. n° 285/1992 e il D.P.R. n° 495/1992 regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

## **ORDINA**

**NELLA S.V. SU LITTU, IL DIVIETO DI TRANSITO DAL 29/04/2021 FINO A FINE LAVORI**

### **AVVERTE**

**LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DOVRÀ AVVENIRE PER TRATTI A SECONDA DELL'AVVANZAMENTO DEI LAVORI;**

### **DISPONE**

**CHE L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DEBBA:**

- installare e mantenere in costante efficienza sia di giorno che di notte tutta la segnaletica stradale temporanea diurna e notturna per l'intera durata del cantiere stradale che dovrà rispettare le caratteristiche di visibilità notturna, ai sensi del D. Lgs. n° 285/92 e del D.P.R. n° 495/1992, secondo gli schemi segnaletici temporanei differenziati per tipo di strada di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché ai sensi del D. Lgs. n° 626/1994, nonché osservare tutte le altre prescrizioni contenute nelle apposite norme di legge per i cantieri stradali per la sicurezza di pedoni, veicoli e personale impiegato, e in particolare le disposizioni previste dall'art. 36 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495;
- in prossimità della testata del cantiere avente durata superiore a sette giorni lavorativi, prima dell'inizio dei lavori, deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante le indicazioni previste dall'art. 30 comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

### **AVVERTE INOLTRE**

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a danno a persone e/o cose in conseguenza diretta o indiretta derivante dalla mancata apposizione della prescritta segnaletica stradale, nonché dalla negligente manutenzione della medesima da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori sulla quale gravano in toto gli oneri e responsabilità di legge;

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma e art. 5 terzo comma della Legge n° 241/1990, avverte che il responsabile del procedimento è il Geom. Manuela Senes;

Che l'ufficio di Polizia Locale sia incaricato del controllo e della vigilanza sulla presente ordinanza;

Che l'inosservanza alle prescrizioni di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente C.d.S..

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Online del Comune e tramite idonei avvisi nonché trasmessa alla richiedente.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n° 241/1990, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 285/1992 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992.

Dalla residenza municipale lì, 29/04/2021

**Il Responsabile del Servizio**

Geom. Manuela Senes

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa ordinanza è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Cargeghe , lì 29.04.2021

L'INCARICATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

**Il Responsabile del Servizio**

Geom. Manuela Senes